



## CONTRATTI E PRATICHE AMMINISTRATIVE

A cura di: *Avv. Luigi Aloisio*

### **Agricoltura ecosostenibile e paesaggio**

*Un'azienda agricola riduce i costi e vuole essere sostenibile a livello ambientale, ma deve rivolgersi alla Autorità Giudiziaria per difendersi da una burocrazia macchinosa e poco incline alle innovazioni. Questo il caso successivamente esaminato.*

#### CASO

- Un'azienda agricola aveva realizzato un piccolo impianto fotovoltaico sostanzialmente integrato nel tetto di fabbricati ad uso agricolo.
- L'impianto non era visibile, se non in minima parte, dalla vicina strada panoramica, ossia dall'unico punto in cui era possibile vedere i pannelli solari al di fuori dell'azienda agricola.
- L'impianto era posto a servizio dell'azienda agricola, la cui normale attività (a beneficio della quale è stata progettata la sua realizzazione, in vista dell'abbattimento di una significativa voce di costi aziendali) costituiva essa stessa presidio per la salvaguardia dei valori ambientali e della diversità territoriale.

#### CONTROVERSIA

- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha accolto il ricorso proposto dal titolare dell'azienda vitivinicola, avverso il parziale diniego di autorizzazione paesaggistica opposto dalla competente Soprintendenza nel procedimento di sanatoria edilizia di un piccolo impianto fotovoltaico allocato sul tetto dei fabbricati agricoli aziendali.
- L'appello è stato ritenuto infondato e respinto dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.03.2016, (ud. 25.02.2016), n. 1201 che, quindi, ha confermato le ragioni dell'impresa.

#### MOTIVAZIONE

Principi importanti in tema di compatibilità di opere con il paesaggio

Ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità, poiché la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell'ambiente e dell'eco-sistema.

Le motivazioni dell'eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo, a tal fine, ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.

Ogni nuova opera ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dall'interazione tra le opere dell'uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività della novità sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe, di per sé, non autorizzabile.



## Agricoltura ecosostenibile e paesaggio (segue)

<p><b>NECESSARIO ESAME DEGLI INTERESSI COINVOLTI</b></p>	<p><b>Valutazione complessiva</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le Autorità preposte devono comparare i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi - ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione (o, come nel caso di specie, al mantenimento, trattandosi di un procedimento di sanatoria) di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile (nella specie da fonte solare).</li> <li>Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l'opera progettata dal privato abbia una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all'esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti.</li> </ul>
<p><b>NUOVE TECNOLOGIE</b></p>	<p><b>Agricoltura sostenibile</b></p>	<p>La produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (in particolare, consentendo l'esercizio di un'agricoltura sostenibile e la conservazione dell'ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale).</p>
<p><b>PAESAGGIO COME FRUIZIONE COLLETTIVA</b></p>	<p><b>Indicazioni conformative</b></p>	<p>L'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico deve favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell'intervento con il minor sacrificio dell'interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica (a tal fine fornendo, se del caso, indicazioni conformative sulle modalità allocative dell'impianto).</p>
<p><b>CONCLUSIONI</b></p>	<p>La Soprintendenza deve ricercare una soluzione di mediazione tra i contrapposti interessi, tenuto conto che gli impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica (al pari di ogni altro impianto tecnologico) sono soggetti a rapida obsolescenza tecnica, di guisa che l'incidenza sul paesaggio non ha carattere permanente, essendo destinata a perdurare fino a quando le nuove tecnologie non consentiranno di utilizzare nuove forme di sfruttamento dell'energia solare (più sofisticate e, con ogni probabilità, maggiormente apprezzabili sul piano estetico).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altro passaggio importante tratto dalla sentenza: non appare convincente il rilievo secondo cui dovrebbe essere adeguatamente tutelata anche la visuale prospettica di cui si goda anche dall'interno della proprietà privata del soggetto che - nella specie - ha realizzato l'impianto fotovoltaico.</li> <li>Se è pur vero che il vincolo paesaggistico si estende a tutta l'area, senza distinzioni di sorta, nondimeno non par dubbio che le bellezze panoramiche siano tutelate dalla legge in ragione della loro fruibilità collettiva, restando poco rilevante il profilo dell'eventuale danno alla fruizione individuale del paesaggio da parte del soggetto che abbia dato causa alla compromissione della sua originaria integrità.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'attività imprenditoriale deve essere incentivata se diretta alla ecosostenibilità ambientale e ancora meglio se il rispetto dell'ambiente si coniuga perfettamente con i vantaggi in tema di riduzione di costi di impresa.</li> <li>È erroneo dare eccessiva importanza all'aspetto estetico di un'opera se questo aspetto non è messo a confronto con tutti i vantaggi possibili. Il paesaggio non è solo estetica; è, invece, esclusivamente la componente visiva dell'ambiente.</li> <li>Quindi, se un imprenditore realizza opere nell'azienda per renderla maggiormente compatibile in termini ambientali, non bisogna fermarsi, in sede autorizzativa, a un eventuale impatto visivo dell'opera realizzata, poiché l'opera medesima deve essere valutata in termini di interesse ambientale nel suo complesso.</li> </ul>	